

Protocollo aggiuntivo n. 1

**che modifica la Convenzione per l'unificazione
di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale
firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929**

Concluso a Montreal il 25 settembre 1975

Approvato dall'Assemblea federale il 9 giugno 1987¹

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 9 dicembre 1987

Entrato in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1996

(Stato 8 agosto 2024)

I Governi sottoscritti,

considerando che è auspicabile emendare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929²,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Emendamenti alla Convenzione

Art. I

La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzione di Varsavia del 1929.

Art. II

L'articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Art. 22

1. In occasione del trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 8300 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennità possa essere fissata sotto forma di rendita, il capitale di rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il viaggiatore potrà fissare un limite di responsabilità più elevato.

2. In occasione del trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del trasportatore sarà limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna fatta dal mittente al momento

RU **2003** 157; FF **1986** III 634

¹ Art. 1 cpv.1 lett. a del DF del 9 giu. 1987 (RU **2003** 156).

² RS **0.748.410**

della rimessa dei colli al trasportatore e con l'eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna.

3. Per quanto riguarda gli oggetti rimasti in custodia al passeggero, la responsabilità del trasportatore si limita a 332 Diritti speciali di prelievo per ciascun passeggero.

4. Le somme indicate nel presente articolo come Diritti speciali di Prelievo sono valutate in relazione al Diritto speciale di Prelievo così come esso viene definito dal Fondo monetario internazionale. In caso di istanza giudiziaria si effettuerà la conversione di tali somme in valute nazionali sulla base del valore espresso in Diritti speciali di Prelievo di tali valute alla data della sentenza. Il valore dei Diritti speciali di Prelievo di una valuta nazionale di un'Alta Parte contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il criterio di valutazione applicato alla data della sentenza dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un'Alta Parte contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato nel modo indicato da tale Alta Parte contraente.

Tuttavia, gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consenta di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22, al momento della ratifica o dell'adesione o in qualsiasi altro momento successivo, possono dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio è fissato nel valore di 125 000 unità monetarie per ciascun passeggero in relazione al comma 1 dell'articolo 22; in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 dell'articolo 22 e in 5000 unità monetarie per passeggero in relazione al comma 3 dell'articolo 22. Tale unità monetaria equivale a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale interessata. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà in conformità della legislazione dello Stato in questione.»

Capitolo II

Campo di applicazione della Convenzione emendata

Art. III

La Convenzione modificata dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito dall'articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia che tali punti si trovino sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo, se è previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.

Capitolo III

Disposizioni protocollari

Art. IV

La Convenzione e il Protocollo saranno considerati e interpretati, tra le Parti al presente Protocollo, come un unico e medesimo strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975.

Art. V

Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati fino alla data della sua entrata in vigore, in conformità delle disposizioni dell'articolo VII.

Art. VI

1. Il presente Protocollo sarà oggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari.
2. La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l'adesione alla Convenzione modificata del presente Protocollo.
3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.

Art. VII

1. Quando il presente Protocollo avrà raccolto le ratifiche di trenta Stati firmatari esso entrerà in vigore tra questi Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente, esso entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica di tale Stato.
2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica Popolare di Polonia.

Art. VIII

1. Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario.
2. L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l'adesione alla Convenzione modificata dal presente Protocollo.
3. L'adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrrà i suoi effetti il novantesimo giorno successivo a tale deposito.

Art. IX

1. Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
2. La denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data di ricezione, da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia, della notifica di denuncia.
3. Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione da parte di una di esse in virtù dell'articolo 39 non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione emendata dal presente Protocollo.

Art. X

Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.

Art. XI

Il Governo della Repubblica Popolare di Varsavia comunicherà sollecitamente a tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della suddetta Convenzione emendata, a tutti gli Stati che firmeranno o aderiranno al presente Protocollo, nonché all'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile, data di firma, data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonché ogni altra informazione utile.

Art. XII

Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione, complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961³ (qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara») qualsiasi riferimento alla «Convenzione di Varsavia» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtù del contratto menzionato al paragrafo b) dell'articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.

Art. XIII

Sino al 1° gennaio 1976, il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile; successivamente e sino alla sua entrata in vigore in virtù dell'articolo VII, presso il Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Popolare di Polonia. Durante il periodo in cui il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile, questa comunicherà sollecitamente al Governo della Repubblica Popolare di Polonia ogni firma e la data di essa.

³ RS 0.748.410.2

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montreal, il 25 settembre 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. Nel caso di divergenze farà fede il testo in francese, lingua in cui era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione l'8 agosto 2024⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Argentina	14 marzo	1990	15 febbraio	1996
Azerbaijan	24 gennaio	2000 A	23 aprile	2000
Bahrein	12 marzo	1998 A	10 giugno	1998
Bosnia e Erzegovina	3 marzo	1995 S	15 febbraio	1996
Brasile	27 luglio	1979	15 febbraio	1996
Canada	17 novembre	1995	15 febbraio	1996
Cile	19 maggio	1987	15 febbraio	1996
Cipro	10 novembre	1992	15 febbraio	1996
Colombia	20 maggio	1982	15 febbraio	1996
Croazia	14 luglio	1993 S	15 febbraio	1996
Cuba*	24 aprile	1998 A	20 luglio	1998
Danimarca	29 giugno	1983	15 febbraio	1996
Egitto	17 novembre	1978	15 febbraio	1996
Estonia	16 marzo	1998 A	14 giugno	1998
Etiopia	14 luglio	1987	15 febbraio	1996
Finlandia	17 giugno	1980	15 febbraio	1996
Francia	11 febbraio	1982	15 febbraio	1996
Ghana	11 agosto	1997	9 novembre	1997
Giordania	2 settembre	1999 A	1° dicembre	1999
Grecia	12 novembre	1988	15 febbraio	1996
Guatemala	3 febbraio	1997	4 maggio	1997
Guinea	12 febbraio	1999 A	12 maggio	1999
Honduras	15 febbraio	1996 A	15 maggio	1996
Iran	16 febbraio	2016	16 maggio	2016
Iraq	18 ottobre	2002 A	16 gennaio	2003
Irlanda	27 giugno	1989	15 febbraio	1996
Israele	16 febbraio	1979	15 febbraio	1996
Italia	2 aprile	1985	15 febbraio	1996
Kenya	6 luglio	1999 A	4 ottobre	1999
Kuwait	8 novembre	1996	6 febbraio	1997
Libano	4 agosto	2000 A	2 novembre	2000
Macedonia del Nord	1° settembre	1994 S	15 febbraio	1996
Marocco	26 settembre	2012	25 dicembre	2012
Messico	18 maggio	1984	15 febbraio	1996
Montenegro	1° aprile	2008 S	3 giugno	2006
Niger	15 febbraio	1996 A	15 maggio	1996

⁴ RU 2003 157; 2007 4415; 2012 389; 2019 2649; 2024 408.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Norvegia	4 agosto	1983	15 febbraio	1996
Nuova Zelanda	3 dicembre	1999 A	2 marzo	2000
Tokelau	3 dicembre	1999	2 marzo	2000
Paesi Bassi	7 gennaio	1983	15 febbraio	1996
Aruba	7 gennaio	1983	15 febbraio	1996
Curaçao	7 gennaio	1983	15 febbraio	1996
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	7 gennaio	1983	15 febbraio	1996
Sint Maarten	7 gennaio	1983	15 febbraio	1996
Perù	4 luglio	1997 A	2 ottobre	1997
Portogallo	7 aprile	1982	15 febbraio	1996
Regno Unito	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Akrotiri e Dhekelia	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Anguilla	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Bermuda	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Gibilterra	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Guernsey	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Isola di Man	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Isole Caimane	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Isole Turchi e Caicos	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Isole Vergini britanniche	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Jersey	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Montserrat	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Terra antartica britannica	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Territorio britannico dell'Ocean Indiano	5 luglio	1984	15 febbraio	1996
Serbia	18 luglio	2001 S	15 febbraio	1996
Slovenia	7 agosto	1998 S	15 febbraio	1996
Spagna	8 gennaio	1985	15 febbraio	1996
Svezia	28 giugno	1978	15 febbraio	1996
Svizzera	9 dicembre	1987	15 febbraio	1996
Togo	5 maggio	1987	15 febbraio	1996

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Tunisia	28 maggio	1985	15 febbraio	1996
Uzbekistan	27 febbraio	1997 A	28 maggio	1997
Venezuela	14 luglio	1978	15 febbraio	1996

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale: www.icao.int > Français > Au sujet de l'OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.